

**Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).**

### **1. Premessa.**

Il presente documento definisce i criteri finalizzati alla determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico principale e minore (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4).

La legge regionale n. 4/2016 prevede al comma 2 che: *“..la Giunta regionale e i comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*. Al comma 3 *“I soggetti di cui al comma 2 che richiedono la regolarizzazione, segnalando sul supporto informatico di cui all’articolo 8 le interferenze delle proprie reti con il reticolo idrico principale e minore e georeferenziandole, possono usufruire di una riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica”*. Infine, al comma 4: *“la Giunta regionale stabilisce, con successivo provvedimento, i criteri per la determinazione, in sede di convenzione di cui al comma 2, della percentuale di riduzione sull’importo dei canoni di polizia idraulica e sulla relativa cauzione, ove dovuta, comunque non superiore al novanta per cento dell’importo totale del canone”*.

La riduzione in percentuale dell’importo del canone, calcolata sulla base delle caratteristiche di compatibilità idraulica così come definite nei paragrafi 3 e 4 e nelle tabelle 1a, 1b e 1c, si applica alla quota del canone annuale riferita a ogni singola opera/occupazione interferente, fatto salvo l’applicazione dei canoni minimi di cui al punto 2 delle note generali dell’Allegato F - “Canoni” alla presente deliberazione. Gli importi relativi a eventuali arretrati, da versare nell’ambito delle procedure di regolarizzazione, sono da corrispondere nella loro totalità, in quanto dovuti a titolo di indennità di occupazione.

Nel caso di convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 4/2016, con Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e con le società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30), il canone viene calcolato applicando il 10% dei valori degli importi di cui all’Allegato F alla presente deliberazione, indipendentemente dalle caratteristiche di compatibilità idraulica delle opere/occupazioni.

### **2. Normativa di riferimento**

Al fine di supportare dal punto di vista tecnico le indicazioni riportate nelle tabelle 1a e 1b in relazione sia agli attraversamenti che agli scarichi, si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo): "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica - All.7 al Titolo II delle N.d.A del PAI (AdBPo) così come aggiornata dall'elaborato "Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale" del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (marzo 2016);
- "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- Piano di Tutela delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017, n. 6990.
- "Regolamento Regionale di invarianza idraulica" di cui alla d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7372;

### 3. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli attraversamenti esistenti, in fase di regolarizzazione.

Il seguente paragrafo riguarda gli attraversamenti delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia A1, A2, C1 e C2 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo attraversamento sia supportato da una verifica di compatibilità idraulica, con il corso d'acqua interessato, redatta secondo quanto previsto dalla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo). A tal proposito si ricorda che, come evidenziato al paragrafo 2 della direttiva stessa: *"l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini e delle valutazioni relative a ciascuno dei punti sopra indicati devono essere commisurati all'importanza dell'intervento e alla rilevanza delle interazioni indotte con l'assetto idraulico del corso d'acqua interessato"*.

Così come evidenziato al paragrafo 3.3. della sopracitata Direttiva, *"...è necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di riferimento (200 anni per i corsi d'acqua con delimitazioni di fasce fluviali e indicativamente 100 anni per quelli non fasciati) e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena"*.

Per determinare la compatibilità idraulica degli attraversamenti, si forniscono le seguenti definizioni:

- **attraversamento adeguato e compatibile:**  
Un attraversamento si definisce **adeguato e compatibile** con il corso d'acqua se il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità dell'attraversamento non è inferiore a 1.00 m;
- **attraversamento non adeguato ma compatibile:**  
Un attraversamento si definisce **non adeguato ma compatibile** nel caso in cui non è assicurato il franco minimo di 1.00 m.

- **attraversamento non adeguato e non compatibile**

Un attraversamento si definisce **non adeguato e non compatibile** se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: non è assicurato il franco minimo di sicurezza, provoca un rigurgito maggiore o uguale a 0,5 m e genera allagamento in una zona incompatibile (urbana o comunque insediata).

Nel caso non si abbiano a disposizione gli approfondimenti idraulici in merito alla compatibilità dell'attraversamento con il corso d'acqua considerato o che le verifiche idrauliche attestino la non adeguatezza e/o compatibilità dell'attraversamento, la verifica idraulica si intende "negativa" e conseguentemente, il canone di polizia idraulica dovrà essere corrisposto per l'intero importo (100% del canone sulla base di quanto riportato nell'allegato "F" alla presente deliberazione).

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione, la definizione di adeguato e compatibile è da riferirsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

**Tabella 1a – Attraversamenti (codice A e codice C - rif. Allegato F)**

<b>Attraversamenti</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall'allegato "F" alla presente deliberazione</b>
Non adeguati, non compatibili	100%
Non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2.	75%
Non adeguati ma compatibili	25%
Adeguati e compatibili	10%

#### **4. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica degli scarichi esistenti in fase di regolarizzazione.**

Il seguente paragrafo riguarda gli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrico principale di cui alla tipologia S1, S2 e S3 dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica è necessario che ogni singolo scarico sia supportato da una verifica idraulica di compatibilità con il corso d'acqua interessato. Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idrauliche degli scarichi è possibile fare riferimento ai contenuti di cui alla Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo).

La verifica idraulica consente di poter valutare se:

- il corpo idrico ricettore è in grado di ricevere la portata relativa allo scarico (compatibile ai sensi del R.D. n. 523/1904);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTUA);
- lo scarico è compatibile con i valori di portata previsti dall'art. 8 del "Regolamento Regionale di invarianza idraulica".

La percentuale di riduzione del canone, inoltre, tiene in considerazione se lo scarico è stato autorizzato, ai fini qualitativi, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Per quanto riguarda gli scarichi di nuova realizzazione, gli stessi sono da realizzarsi sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione e realizzazione degli interventi.

**Tabella 1b – Scarichi (codice S.1, S.2 e S.3 - rif. Allegato F)**

<b>SCARICHI S.1</b> <b>(Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali)</b>			
<b>Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06</b>	<b>Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904</b>	<b>Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione</b>
Non necessaria	NO	NO	100%
Non necessaria	SI	NO	40%
Non necessaria	SI	SI/non necessario	10%

<b>SCARICHI S.2</b> <b>(Tutti gli altri scarichi)</b>			
<b>Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06</b>	<b>Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904</b>	<b>Conformità all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica"</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione</b>
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

<b>SCARICHI S.3</b> <b>(Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane)</b>			
<b>Autorizzazione (o richiesta) ai sensi del D.lgs 152/06</b>	<b>Compatibilità ai sensi del R.D. n. 523/1904</b>	<b>Conformità all'art. 51 delle NTA del PTUA</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione</b>
NO	NO	NO	100%
SI	NO	NO	75%
SI	SI	NO	40%
SI	SI	SI/non necessario	10%

**5. Criteri per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica delle occupazioni di aree demaniali in fase di regolarizzazione.**

Il seguente paragrafo riguarda le occupazioni di aree delle aree del demanio idrico fluviale di cui alla tipologia "O" dell'Allegato F alla presente deliberazione.

Al fine di poter definire la percentuale di riduzione del canone di polizia idraulica (al 10%) è necessario che ogni occupazione demaniale sia supportata da una verifica di compatibilità idraulica, redatta secondo quanto previsto dalle Direttive tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po – AdBPo e alla normativa di settore di Regione Lombardia.

**Tabella 1c – Occupazioni di aree demaniali (codice O - rif. Allegato F)**

<b>OCCUPAZIONI DI AREE DEMANIALI</b>	
<b>Verifica di compatibilità idraulica</b>	<b>Percentuale del canone previsto dall' "allegato "F" alla presente deliberazione</b>
Positiva	10%
Negativa	100%